Titolo

Espressione blasfema - art. 37 CGS – particolare riprovevolezza

Descrizione

La blasfemia – che è punita nell'ordinamento generale non in quanto manifestazione di un pensiero ma quale manifestazione pubblica di volgarità (Cass. pen. Sez. Un. 15.7.1992, n. 7979) - costituisce un illecito particolarmente riprovevole nell'ordinamento sportivo poiché è indice di mancanza di rispetto per le regole di pura e semplice educazione civile e, pertanto, a fortiori, per le regole sportive (CFA, SS.UU., n. 75/2021-2022).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 99/CFA/2024-2025/G

Presidente

Torsello

Relatore

Torsello

Riferimenti normativi

art. 37 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0099 CFA del 14 aprile 2025 (Sig. Giuliano Riccio/PF)